



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice est.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 39/2025** del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

Vento del Sud di Lai Marco & Mureddu Maurizio s.n.c., con sede in Cagliari, Via Francesco Ciusa n. 40 , P.I. 02704660923, e dei soci illimitatamente responsabilità **Marco Lai**, C.F. LAIMRC62P17B354B, e **Maurizio Cadeddu**, C.F. MRDMRZ60L29E788V;

resistente

proposta da

POS s.r.l. (P.I. 10619040966), rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta;

ricorrente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso del 21.2.2025, POS s.r.l. ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di Vento del Sud s.n.c. e dei suoi soci illimitatamente responsabili, allegando la sussistenza dei presupposti di legge.

I resistenti, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio nei loro confronti, non si sono costituiti, sicché, dopo plurimi rinvii d'udienza volti a verificare l'integrità del contraddittorio, in data 23.2.2026 la causa è stata tenuta a decisione.

2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare



accoglimento.

2.1 La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale (esercita l'attività di trasporto merci), come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

2.2 Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nel caso di specie, i resistenti non si sono costituiti e non hanno dedotto alcunché in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale.

Peraltro, non sussistono neanche elementi dai quali ricavare in via presuntiva che la debitrice non possiede i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019.

2.3 Quanto allo stato d'insolvenza, lo stesso può essere desunto da indici sintomatici, ossia *fatti esteriori* che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.

Detti indici sintomatici sussistono e, precisamente sono: **a)** la fortissima esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, superiore a 250.000,00 euro, come da informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in atti; **b)** l'incapacità di pagare i propri debiti nei confronti della ricorrente, pur risalenti nel tempo; **c)** il disinteresse della resistente rispetto al presente procedimento.

2.4 Accertata la sussistenza dello stato di insolvenza, si osserva che risulta superato anche il limite di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, d.lgs. 14 del 2019, posto che la resistente risulta gravata da debiti scaduti per oltre 30.000,00 euro (vedasi la già ricordata esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione).

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **Vento del Sud di Lai Marco &**



Mureddu Maurizio s.n.c., con sede in Cagliari, Via Francesco Ciusa n. 40, P.I. 02704660923, e dei soci illimitatamente responsabilità **Marco Lai**, C.F. LAIMRC62P17B354B, e **Maurizio Cadeddu**, C.F. MRDMRZ60L29E788V;

2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Paolo D'Angelo, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 16.6.2026, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle



predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 23 febbraio 2026

Il Giudice est.

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

